

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

62° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 13 OTTOBRE 2004

Presidenza del presidente CARUSO Antonino

I N D I C E**DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

**(1278) IZZO ed altri. – Norme sull'istituzione
del luogo di nascita**

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE,	Pag. 3, 4, 5
GUBETTI (FI), relatore	3
BOBBIO Luigi (AN)	4
ZANCAN (Verdi-U)	4, 5
CENTARO (FI)	5

N.B.: Gli interventi contrassegnati con l'asterisco sono stati rivisti dall'oratore.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti Italiani: Misto-Com; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici Italiani-SDI: Misto-SDI; Misto Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur.

I lavori hanno inizio alle ore 16.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(1278) IZZO ed altri. – Norme sull'istituzione del luogo di nascita

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1278.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Gubetti.

GUBETTI, *relatore*. Il disegno di legge n. 1278, che reca la firma di moltissimi senatori appartenenti a quasi tutti i Gruppi politici di maggioranza e opposizione (cito, tra gli altri, coloro che appartengono anche a questa Commissione, e cioè i senatori Borea, Bobbio, Semeraro e Centaro), è volto ad introdurre nel nostro ordinamento l'istituto del luogo elettivo di nascita.

Si parte da una constatazione effettivamente inoppugnabile, che è la seguente (leggo un passaggio della relazione introduttiva del disegno di legge): «essendo ormai del tutto scomparso» – o, meglio, quasi – «il fenomeno dell'assistenza alla puerpera presso il proprio domicilio, costituisce un fenomeno ormai consolidato la nascita dei bambini nei soli Comuni dove è presente una struttura sanitaria, pubblica o privata che sia, che eroga servizi sanitari di assistenza al parto». Di conseguenza, risulta che in alcuni Comuni, specialmente i più piccoli o quelli delle zone montane, non ci sono più nascite.

Partendo da questa constatazione, i presentatori del disegno di legge in esame propongono di introdurre nell'ordinamento giuridico l'istituto del luogo elettivo di nascita, che consentirebbe ai genitori (o alla sola madre, laddove il padre non sia presente o non riconosca la paternità) di indicare, all'atto della dichiarazione di nascita da rendere all'ufficiale di stato civile, il luogo di residenza dei genitori o della madre, invece del luogo effettivo di nascita.

Devo ammettere che questo disegno di legge inizialmente ha suscitato in me alcune perplessità perché mi sfuggiva la sua finalità pratica, in quanto non mi sembrava che comportasse conseguenze particolarmente gravi – né per il Comune né per i nati – il fatto che nell'anagrafe di alcuni Comuni non risultassero più nascite. Tuttavia, riflettendo meglio, potrebbe esserci qualche vantaggio per il nascituro. Per esempio, alcuni ricchi Comuni del Nord Italia assegnano ai nati consistenti premi in denaro. In questo caso, perciò, per un bambino il fatto di essere nato in un determinato Comune, oltre a risiedervi, potrebbe avere un risvolto

pratico vantaggioso. Analoga considerazione potrebbe farsi ad esempio per quei cittadini del Trentino-Alto Adige, e in particolare della Provincia autonoma di Bolzano, che sono nati a Verona e desiderano invece che risultino che sono nati a Bolzano.

Devo però fare due obiezioni sul testo in esame. Innanzi tutto, si parla del luogo di residenza di entrambi i genitori (che devono essere entrambi d'accordo) o della sola madre, laddove il padre non sia presente o non riconosca la paternità, ma non è contemplata la possibilità – che pure esiste, anche se non è frequente – che il figlio sia di madre ignota e di padre noto. Probabilmente si tratta di una dimenticanza, ma dal momento che tale ipotesi può verificarsi, questo aspetto va corretto.

In secondo luogo, non è ben chiaro se questa normativa comporti maggiori oneri per gli uffici dello stato civile comunali. Tale questione dovrà essere valutata dalla 5^a Commissione.

In conclusione, ritengo che il disegno di legge sia meritevole di approvazione, sia pure con le modifiche che ho suggerito.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

BOBBIO Luigi (AN). Ritengo che questo disegno di legge sia utile, dal momento che, proprio per la ormai diffusa concentrazione in determinati centri dei luoghi di cura dove è possibile partorire (a discapito dei centri vicini), in molti Comuni risulta una natalità quasi pari allo zero, poiché la registrazione viene effettuata presso l'anagrafe del Comune dove si trovano l'ospedale o la clinica. Sembra quasi che alcuni Comuni si stiano desertificando e questo ha pesanti ricadute anche in termini di contributi che vengono erogati alle amministrazioni comunali in ragione dell'entità della popolazione residente e nata sul posto. Gli elenchi anagrafici non possono tenere conto, allo stato, delle nascite che si verificano fuori del territorio comunale, anche se quei bambini appartengono a famiglie residenti in quel Comune.

Suggerisco in questa sede (poi valuteremo se sia opportuno presentare un emendamento) di introdurre un'integrazione al testo in esame, prevedendo una doppia registrazione della nascita, con l'annotazione sia del luogo dove effettivamente il bambino ha visto la luce, sia del luogo elettivo. In tal modo, resterebbe una significativa traccia del percorso iniziale della nuova vita.

ZANCAN (Verdi-U). Signor Presidente, intervengo a titolo personale, al momento, perché tra i firmatari del disegno di legge c'è la senatrice De Petris e non conosco la sua opinione.

Sono uno strenuo avversario di un disegno di legge che è veramente fonte di incertezza totale. Innanzi tutto, a mio avviso, è importante il fatto che un soggetto respiri per la prima volta in un determinato luogo (secondo me questo è il senso della *lex soli* di romanistica memoria). Ma occorre considerare anche un'altra ipotesi: se due genitori risiedono a New

York e il bambino nasce in Italia, quale nazionalità avrà quest'ultimo, se come luogo elettivo di nascita viene scelta New York?

CENTARO (*FI*). La legge italiana vale solo per l'Italia.

ZANCAN (*Verdi-U*). Ma se per la nostra legge questo bambino è nato a New York, gli americani dovranno prenderne atto.

Ci rendiamo conto di quale confusione creiamo per una problematica di interesse meramente fiscale dei Comuni in via di desertificazione? Mi sembra che nella vita di una persona debba esserci almeno qualche certezza! Già succede che il nascituro debba sopportare il nome e cognome imposto dai genitori, che spesso fa ridere, dal momento in cui nasce fino alla morte; facciamo in modo che almeno sappia dove è nato!

È vero, il nome si potrebbe anche cambiare, ma valutate almeno l'opportunità di presentare un emendamento che stabilisca che un bambino che viene trasferito da Moncalieri a New York, se preferisce che nei suoi documenti ci sia scritto «nato a Moncalieri», alla maggiore età possa cambiare il luogo di nascita. Questo incidere dei genitori sulla vita di un minore è poco rispettoso dei diritti del minore stesso. Mi inquieto perché abbiamo tante cose importanti di cui discutere e ci troviamo a occuparci (rispettosamente parlando) di queste sciocchezze.

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,10.

